



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 117 DEL 04/11/2021

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: PAVANELLO ANDREA

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLE TABELLE DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE E ALLE TARIFFE GIORNALIERE ALLEGATE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

RELAZIONE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Visto l'art. 1, comma 847 della Legge 160/2019, secondo la quale “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa



COMUNE DI ROVIGO

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;

Richiamato l'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019 secondo il quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2021;

Vista la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 6/DF de 28 Luglio 2021, ad oggetto *“Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) – Criteri per l'applicazione della tariffa di base giornaliera – Frazionamento a ore – Quesito”;*

Premesso che l'art. 1 comma 843, della Legge 27/12/2019 n. 160, prevede che *“I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.”;*

Che la citata Risoluzione del MEF n. 6/DF, prevede che *“al fine di procedere al corretto calcolo della tariffe in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore”;*

Che i coefficienti e le tariffe approvate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2021, a valere per l'anno 2021, tenevano conto del frazionamento rapportato alle dieci ore, equiparandole ad una giornata, garantendo l'invarianza di gettito;

Che si ritiene opportuno modificare i coefficienti e le tariffe, adeguandole per l'anno 2022 al metodo di calcolo indicato del MEF e rapportando il tutto alle ventiquattro ore, garantendo comunque l'invarianza di gettito come per l'anno 2021;

Che le tariffe tengono conto di quanto previsto dall'art 9 del citato Regolamento il quale prevede che *“Per le occupazioni ricadenti nella prima categoria, la tariffa viene applicata nella misura intera del 100%, per le occupazioni ricadenti nella seconda categoria si applicano le tariffe di canone nella misura del 85% ,per le occupazioni ricadenti nella terza categoria si applicano le tariffe di canone nella misura del 70%.”;*

Dare atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 838 il canone sostituisce oltre che la Tosap anche, limitatamente ai casi di occupazione temporanee, i prelievi sui rifiuti Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, il quale stabilisce che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto*



COMUNE DI ROVIGO

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Dato atto che rimangono invariati, il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, e l'allegato A relativo all'articolazione territoriale prevista per il canone unico di occupazione, approvati con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2021;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Richiamati gli articoli 151 e 174 del D.Lgs 267/2000 secondo i quali gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario ed i suoi allegati entro la data del 31 dicembre di ogni anno;

Atteso che l'approvazione dei Regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Tutto quanto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta relazione;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il “Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27/4/2020;

VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020);

VISTO Decreto Legge n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019;



COMUNE DI ROVIGO

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 31.07.2019, con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico Dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane, per un periodo di tre anni decorrenti dal 1° agosto 2019, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29.07.2019;

CHE nel caso in specie il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8/2/2019;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto;

DATO ATTO che la 1ª Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

- a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: FAVOREVOLE;
- b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: FAVOREVOLE;

Viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Scrutatori n. Presenti n. voti favorevoli n., voti contrari n. astenuti n.

per quanto sopra,

DELIBERA

- 1) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare le modifiche agli allegati "B" e "C" del "Regolamento comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati" approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2021 :
 - * Allegato B – Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche tipologie ed attività esercitate dai titolari di concessioni destinate ai mercati;
 - * Allegato C – Determinazione delle tariffe giornaliere del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati a valere per l'anno 2022;
- 3) di dare atto che il suddetto le modifiche apportate ai due allegati "B" e "C" entra in vigore il giorno 1 gennaio 2022;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone di concessione, autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati recate dall'art. 1, commi 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi



COMUNE DI ROVIGO

di indirizzo politico” del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

- 6) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- 7) di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di applicare le nuove discipline e tariffe con voti favorevoli n....., voti contrari n....., astenuti n.....su n..... Consiglieri presenti in aula.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 05/11/2021

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale